

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 407

**Cont. n. 574/16/CA - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli - R.G. 2864/2016 - Autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c.**

Assente il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile di P.O. "Gestione e tutela delle risorse idriche" e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

- Con atto di citazione del 18.06.2013, ritualmente notificato, i sig.ri D. L. e G. C., convenivano in giudizio il Comune di Barletta, in persona del l.r.p.t., dinanzi al Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Barletta, (R.G. 718/13), per l'accertamento della responsabilità del predetto Comune nella produzione dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti pari a complessivi € 12.905,43. Gli attori, in particolare, dichiaravano che, in data 06.11.2011, mentre percorrevano a bordo dell'autovettura di loro proprietà, (*omissis*), tg. (*omissis*), la SS 170 Andria Barletta, in prossimità del distributore "IP", la strada veniva improvvisamente invasa da acqua meteorica, rendendo la relativa sede non più visibile. L'autovettura in questione, perdeva aderenza con l'asfalto, venendo trascinata dalla piena delle acque che invadevano anche l'abitacolo ed il vano motore, facendolo spegnere. Gli attori, riuscivano a mettersi in salvo, raggiungendo il vicino distributore di carburanti "IP, ove vi rimanevano fino al completo deflusso delle acque, in attesa dei soccorsi. Il veicolo sarebbe stato inutilizzabile dai ricorrenti per circa quattro mesi sino alla sua completa riparazione. L'evento si sarebbe verificato a monte del ponte della SS 170, nei pressi del canale "Ciappetta Camaggio".

- Si costituiva il Comune di Barletta, per mezzo del proprio difensore, il quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva del Comune, non ritenendosi responsabile dei danni, ritenendo, invece, responsabile in via solidale l'Anas S.p.a. e la Regione Puglia, di cui chiedeva disporsi chiamata in causa.

- Il Comune di Barletta, in forza dell'ordinanza del 3.12.2013, provvedeva a chiamare in causa la Regione Puglia e dell'Anas S.p.a.

- Si costituiva in giudizio l'Anas S.p.a. la quale imputava l'evento, tra le altre cose, allo stato di cattiva manutenzione del canale "Ciappetta Camaggio", che aveva ostacolato il regolare deflusso delle acque, ritenendo responsabili le altre parti convenute per la omessa manutenzione dello stesso.

- Si costituiva in giudizio, inoltre, la Regione Puglia la quale eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Trani ritenendo competente il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli oltre a contestare tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito.

- Il Giudice del Tribunale di Trani, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla difesa della Regione Puglia, con ordinanza del 10.03.2016, declinava la sua competenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

- Gli attori, pertanto, con ricorso del 03.06.2016, riassumevano il giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, (R.G. 2864/2016), convenendo il Comune di Barletta, l'Anas S.p.a. e la Regione Puglia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1) accertare la responsabilità del Comune di Barletta nella produzione dei danni subiti dagli attori e per i titoli specificati in narrativa; 2) condannare il Comune di Barletta al risarcimento dei danni subiti dagli attori congiuntamente, pari ad € 7.905,55, nonché di quelli extrapatrimoniali subiti rispettivamente dal dott. (*omissis*), pari ad € 3.000,00, e dalla sig.ra (*omissis*), pari ad € 2.000,00 oltre interessi di legge; 3) in subordine e nell'ipotesi in cui dall'attività istruttoria dovesse emergere la corresponsabilità della Regione Puglia e dell'Anas S.p.a. o la responsabilità esclusiva di alcuno di essi, condannare in via solidale o in via esclusiva i due enti chiamati in causa, dovendosi considerare estesa ad essi la domanda originaria; 4) condannare il convenuto od i convenuti ritenuti responsabili al pagamento delle spese processuali tutte».

- Si costituivano in giudizio il Comune di Barletta, l'Anas S.p.a. nonché la Regione Puglia resistendo alle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.

- Nel corso del giudizio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.04.2019, nel procedimento R.G. 2864/2016, pendente dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con ordinanza del 17.06.2019, trasmessa in data 05.09.2019 con nota prot. n. AOO\_024\_10057, acquisita al n. prot. AOO\_075\_0011039 del 05.09.2019, in atti, il Giudice, rilevata la complessità della causa con particolare riferimento all'accertamento della eventuale responsabilità di tutti/alcuno degli enti convenuti, e rilevata d'altra parte la scarsa rilevanza del valore delle pretese ed il tempo intercorso, considerata anche la preventiva parte dinanzi ad Autorità Giudiziaria non competente, ha ritenuto sottoporre alle parti una proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.:

*«I Convenuti, tutti, in solido tra loro, si impegnano a versare agli attori l'importo di € 4.000,00 per danni materiali ed € 1.000,00 ciascuno per danni non patrimoniali, nonché € 3.000,00 per le spese di lite, considerate le varie fasi in cui si è articolato il procedimento».*

- Con nota prot. AOO\_024\_10057 del 05.09.2019 (vedasi allegato inserito a corredo della proposta e posto in visione all'organo collegiale), l'Avvocato interno dell'Ente, Avv. Marco Carletti, incaricato unitamente all'Avv. Leonilde Francesconi, sempre della difesa dell'Ente, esprimeva anche per quest'ultima il seguente parere: *«Attesa l'esiguità dell'importo da doversi corrispondere, nonché l'alea del giudizio e i precedenti orientamenti giurisprudenziali molto spesso sfavorevoli per la Regione, si riterrebbe opportuno aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, tenendo, altresì, presente che un ingiustificato rifiuto verrebbe valutato negativamente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.».*

L'importo complessivo di cui alla proposta conciliativa, dovrà essere suddiviso *pro quota*, tra ciascuna parte convenuta, e corrisposto in favore degli attori a tacitazione, saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa a qualsivoglia titolo, anche per interessi e spese, nel seguente modo;

€ 1.333,33 per danni materiali;

€ 666,67 per danni non patrimoniali;

€ 1.000,00 per spese di lite, da considerarsi comprensive degli accessori di legge, nulla essendo specificato al riguardo nella proposta ex art. 185 bis c.p.c..

L'importo *pro quota*, che ciascuna parte convenuta dovrà corrispondere, a tacitazione, saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa a qualsivoglia titolo, anche per interessi e spese, pertanto, ammonta ad € 3.000,00.

Al pagamento del suddetto importo si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e liquidazione, subordinatamente all'adesione alla proposta conciliativa di tutte le parti in causa ovvero subordinatamente al perfezionamento della stessa.

L'udienza veniva fissata per il giorno 01.10.2019 e, successivamente, rinviata 07.04.2020 al fine di formulare l'eventuale adesione alla proposta conciliativa.

Per quanto suesposto, si ritiene opportuno autorizzare il Dirigente della Sezione risorse Idriche, Ing. Andrea Zotti, ovvero un suo delegato, e l'Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, R.G. 1864/2016, secondo quanto meglio specificato in narrativa.

#### **PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE**

L'Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell'istruttoria svolta dalla Sezione Risorse Idriche, sulla base del parere favorevole degli Avvocati costituiti in giudizio per la Regione Puglia, esprime parere favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell'art. 4<sup>3 lett. c)</sup> della L.R. n. 18/2006 (Istituzione dell'Avvocatura della Regione Puglia).

### Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs 196/2006 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

Alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento, pari ad € 3.000,00, si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e liquidazione, previa adesione alla proposta conciliativa di tutte le parti in causa, a cura del Dirigente della Sezione Risorse Idriche, nel seguente modo:

- € 2.000,00 per l'esercizio finanziario (2020), a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), cap. 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99, come di seguito indicato:

CRA	Capitolo di Spesa	Declaratoria	Missione Programma	P.D.C.F.	Variazione di bilancio e.f. 2020 Competenza e Cassa
66.03	U1110090	FONDO DI RISERVA PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE POTENZIALI.	20.3	U.1.10.01.99	- 2.000,00
66.03	U0001318	SPESA FINANZIATA CON PRELIEVO SOMME DAL CAPITOLO 1110090 - FONDO DI RISERVA PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE POTENZIALI.	1.11	U.1.03.02.99	+ 2.000,00

- € 1.000,00 per l'esercizio finanziario (2020), a titolo di spese procedurali e legali, da imputare alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, cap.1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali", piano dei conti finanziario 1.10.5.4, del corrente bilancio.

Il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni della L. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.

Per quanto esposto in precedenza, vista:

- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020);
- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 56 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022";

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
- la disposizione dell'art. 51<sup>2</sup> D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K, propone alla Giunta regionale di adottare il seguente atto finale:

1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di prendere atto della proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 17.06.2019, emessa nel corso del giudizio pendente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, R.G. 2864/2016, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, Ing. Andrea Zotti, o un suo delegato, e l'Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Napoli, R.G. 2864/2016, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento, pari ad € 3.000,00 per l'esercizio finanziario (2020), si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e liquidazione, previa adesione alla proposta conciliativa di tutte le parti in causa, nel seguente modo: € 2.000,00, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), cap. 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 1.000,00, a titolo di spese procedurali e legali, da imputare alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, cap.1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali", piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare l'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
6. di incaricare, conseguentemente, all'approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il suddetto allegato A), parte integrante del presente provvedimento, contenente l'allegato E/1, di cui all'art. 10 comma 4 del D.lvo 118/2011;
7. di dare mandato alla Sezione Risorse Idriche di adottare i conseguenti adempimenti contabili, disciplinando le modalità di erogazione del relativo pagamento;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:

Il responsabile di P.O. "Gestione e tutela delle risorse idriche"  
Avv. Paolo Giuseppe Vinella

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche  
Ing. Andrea Zotti

L'Avvocato incaricato dell'Avvocatura regionale  
Avv. Leonilde Francesconi

L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale:  
Avv. Rossana Lanza

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli art.li 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015

---

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:  
Prof. Gianluca Nardone

Il Presidente della Giunta Regionale  
Dott. Michele Emiliano

**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA**  
**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)**

**Si esprime: PARERE POSITIVO**  
**sulla presente proposta di deliberazione**  
**sottoposta all'esame della Giunta Regionale.**  
**Bari, 24/3/2020**

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**  
**- Dott. Nicola PALADINO -**

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;  
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di prendere atto della proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 17.06.2019, emessa nel corso del

- giudizio pendente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, R.G. 2864/2016, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, Ing. Andrea Zotti, o un suo delegato, e l'Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Napoli, R.G. 2864/2016, secondo quanto meglio specificato in premessa;
  4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento, pari ad € 3.000,00 per l'esercizio finanziario (2020), si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e liquidazione, previa adesione alla proposta conciliativa di tutte le parti in causa, nel seguente modo: € 2.000,00, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), cap. 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 1.000,00, a titolo di spese procedurali e legali, da imputare alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, cap.1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali", piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
  5. di approvare l'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
  6. di incaricare, conseguentemente, all'approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il suddetto allegato A), parte integrante del presente provvedimento, contenente l'allegato E/1, di cui all'art. 10 comma 4 del D.lvo 118/2011;
  7. di dare mandato alla Sezione Risorse Idriche di adottare i conseguenti adempimenti contabili, disciplinando le modalità di erogazione del relativo pagamento;
  8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta  
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta  
ANTONIO NUNZIANTE

Allegato A

Allegato n. 8/1  
al D.L.gs 118/2011 - E/1

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

data: .../.../..... n. protocollo .....  
Rif. delibera del .....del .....n. ....

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>				
Programma	Fondo di riserva				
TITOLO	Spese correnti		€ 2.000,00		€ 2.000,00
		residui presunti	€		
		previsione di competenza	€		
		previsione di cassa	€		
<b>MISSIONE</b>	<b>11 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Programma	Altri Servizi Generali				
TITOLO	Spese correnti		€ 2.000,00		€ 2.000,00
		residui presunti	€		
		previsione di competenza	€		
		previsione di cassa	€		
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>					
		residui presunti	€ 2.000,00		€ 2.000,00
		previsione di competenza	€		€ 2.000,00
		previsione di cassa	€		€ 2.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>					
		residui presunti	€ 2.000,00		€ 2.000,00
		previsione di competenza	€		€ 2.000,00
		previsione di cassa	€		€ 2.000,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE  
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa  
Ing. Andrea Zotti

Il presente allegato è composto  
da n° 1 facciate.  
Bari, li 05/03/2020

